



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58

00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

Federazione COISP-MOSAP

Prot.529/2024 S.N.

Roma, 5 agosto 2024

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO: Art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 16 aprile 2024.
Bozza di circolare - OSSERVAZIONI

In riferimento all'allegata bozza di circolare concernente la sentenza della Corte Costituzionale in oggetto richiamata, trasmessa da codesto Ufficio con nota del 29 luglio u.s. recante prot. 0016075, questa Federazione COISP MOSAP ne condivide i contenuti e si compiace innanzitutto con la citata Consulta che ha inteso riconoscere un doveroso e necessario ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea, riconoscendo il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, anche presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia.

Quanto al richiamo, per i Poliziotti, all'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. 95/2017, in particolare al fatto che l'assegnazione temporanea può essere negata "*per motivate esigenze organiche o di servizio*", si ritiene utile aggiungere che l'eventuale diniego deve essere dettagliatamente motivato precisando i casi e le esigenze eccezionali che lo hanno determinato, atteso anche il fatto che l'art. 42-bis in argomento è volto a tutelare la famiglia e la maternità, principio costituzionalmente garantito.

L'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale della Federazione COISP MOSAP



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 1[^]/

Roma, data protocollo

OGGETTO: Art. 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 16 aprile 2024.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE COISP MOSAP	ROMA
ALLA SEGRETERIA GENERALE FSP POLIZIA DI STATO ES-LS-CONSAP-M.P.	ROMA
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL	ROMA

Si trasmette la bozza di circolare predisposta dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale richiamata in oggetto.

Tanto, per eventuali osservazioni e contributi di codeste OO.SS. da far pervenire non oltre il 5 agosto p.v..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

N. 333-ORD/numero del protocollo

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Art. 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 16 aprile 2024.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 99 del 16 aprile 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1° serie speciale – Corte Costituzionale n. 23 del 5 giugno 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42-*bis*¹, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 – recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 – “*nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di età, possa essere disposto «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa», anziché «ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa.»*”

Al riguardo, infatti, la Corte Costituzionale ha ritenuto che un simile ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea risponda all'esigenza di preservare la più ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell'indirizzo familiare, oltre a risultare coerente con la finalità di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, favorendo la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino, per esigenze lavorative, a vivere in luoghi diversi tra loro e diversi dalla sede di residenza della famiglia.

Si precisa che resta fermo ogni altro profilo della disciplina dell'istituto di cui all'art. 42-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per come ridefinito, per quanto concerne specificatamente l'ordinamento della Polizia di Stato, con l'art. 45,

¹ Che recita:

“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

comma 31-bis², del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95³, rappresentando che, come si evince dalla sentenza stessa, la concessione dell'ampliamento del beneficio nei confronti di uno soltanto dei genitori appartenenti alla Polizia di Stato "appare rispondente alla finalità dell'istituto" e ne rende, quindi, corretta e legittima l'applicazione.

Nel confidare nella consueta collaborazione, le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione a tutto il personale dipendente della presente circolare, disponibile per la consultazione sul portale Doppiavela.

IL DIRETTORE CENTRALE
Forgione

² "31-bis. Al fine di assicurare la piena funzionalità delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio."

³ Recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche."



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

ALLEGATO

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO
SEDI

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA
POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRINTENDENZA CENTRALE
DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI
PUBBLICA SICUREZZA «VATICANO» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI
PUBBLICA SICUREZZA «SENATO DELLA REPUBBLICA»
ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI
PUBBLICA SICUREZZA «CAMERA DEI DEPUTATI» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI
PUBBLICA SICUREZZA «PALAZZO CHIGI» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DI
PUBBLICA SICUREZZA «VIMINALE» ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato DELLE
SCUOLE DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato ASSISTENZA,
ATTIVITA' SOCIALI, SPORTIVE E DI SUPPORTO LOGISTICO
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA

AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI
PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE
SICILIANA PALERMO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA STRADALE LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI
POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DI POLIZIA DI
FRONTIERA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI CENTRI OPERATIVI
PER LA SICUREZZA CIBERNETICA LORO SEDI

AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI DELLA
POLIZIA DI STATO LORO SEDI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

AI SIGG. DIRIGENTI DEI GABINETTI REGIONALI E INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA <u>SEDI</u>	<u>LORO</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO DI COORDINAMENTO DEI SERVIZI A CAVALLO E CINOFILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LADISPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E DI PERFEZIONAMENTO E DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI SERVIZI TECNICO- LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI MOTORIZZAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI DEGLI UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DELLE S.I.S.C.O. <u>SEDI</u>	<u>LORO</u>

e, per conoscenza

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO <u>SEDI</u>	<u>LORO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO	



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI E LE POLITICHE DEL PERSONALE
DELLA POLIZIA DI STATO

PER LA PROVINCIA DI
BOLZANO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI
TRENTO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

BOZZA